

Legge regionale 24 novembre 1987, n. 58.

Asili nido: modalità di gestione delle risorse.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I fondi di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili nido affluiscono nel fondo costituito ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 - capitolo 61402.

2. Con il programma triennale socio-assistenziale vengono determinati i parametri per il riparto del fondo tra gli asili nido pubblici e privati, lo stanziamento annuo necessario alla gestione e l'entità delle risorse da destinare alla costruzione, ristrutturazione di asili nido di cui al capitolo 61203.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 novembre 1987

Bernini